SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 19

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 22 febbraio 1988)

INDICE

CONSOLI ed altri: per informare il Parlamento sul progetto di modernizzazione e di ampliamento della base della marina militare di Taranto (726) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) *Pag.* 339

DI LEMBO: per la revisione dei tassi di interesse attivi e passivi praticati nel Mezzogiorno in relazione alla loro difformità rispetto a quelli praticati nell'Italia del Nord (589) (risp. AMATO, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro*) 340

GIACCHÈ: sullo stato dei lavori del comitato misto Stato-regioni per l'affidamento dell'incarico del piano di bacino interregionale Vara e Magra (508) (risp. DE ROSE, *ministro dei lavori pubblici*) 343

LOPS: sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata alla signora Bianca Elettra Cecilia, residente a Molfetta (Bari) (149) (risp. PUJIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 343

sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Luigi Leone di Corato (Bari) (676) (risp. PUJIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 344

NIEDDU: per la dislocazione ad Avezzano di una sede distaccata dell'Ufficio Tecnico Erariale de L'Aquila (677) (risp. GAVA, *ministro delle finanze*) 344

ONORATO: per un intervento presso le autorità statunitensi volto a garantire la tutela dei diritti della cittadina italiana Silvia Baraldini, reclusa nel carcere di Lexington (1012) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 345

POLLICE: sulla gestione della USL 11 di Amantea (Cosenza) (97) (risp. CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 347

sulla gestione sanitaria ed amministrativa dell'istituto privato Papa Giovanni XXIII, sito a Serra Aiello (Cosenza) (160) (risp. CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 348

sui possibili pericoli derivanti dalla ripresa dei lavori di sfruttamento della miniera Timpa del Salto, nel comune di Belvedere di Spinello (Catanzaro), dove nel 1984 si verificò una frana (166) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 351

per la predisposizione di adeguati controlli sulla gestione sanitaria ed amministrativa dell'istituto privato Papa Giovanni XXIII, sito a Serra Aiello (Cosenza), originariamente adibito ad ospizio e successivamente utilizzato per accogliere malati di mente (167) (risp. CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 348

sui requisiti necessari affinchè il godimento di un alloggio di cooperativa a proprietà indivisa possa essere trasferito ad un figlio se questi, all'atto del decesso dei genitori, non risulti più essere con loro convivente (171) (risp. DE ROSE, *ministro dei lavori pubblici*) 353

sulle responsabilità della società Sali Italiani per il disastro ecologico verificatosi nella zona di Belvedere di Spinello (Catanzaro) a causa della fuoriuscita di sale dalla miniera e per un intervento volto ad evitare pretestuosi licenziamenti da parte dell'azienda (174) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 351

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

per un intervento volto ad incentivare la presenza degli istituti di credito nazionali in Sud Africa (228) (risp. AMATO, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro*) *Pag.* 354

SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO: sulle iniziative che si intende assumere in relazione alle disumane condizioni di detenzione della cittadina italiana Silvia Baraldini, ristretta presso il carcere di massima sicurezza di Lexington in USA (992), (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 345

SARTORI: sulla grave situazione determinatasi nel comune di Vetralla (Viterbo) a seguito della chiusura del mattatoio comunale (555) (risp. CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 355

SCARDAONI: per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Clementina Tesio di Campospinoso (Pavia) (802) (risp. PUJIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 355

SPECCHIA: per il commissariamento della Società dei trasporti pubblici (STP) di Brindisi (574) (risp. GUNNELLA, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*) 357

VENTRE: sull'opportunità di annullare la gara di appalto per i lavori di costruzione della nuova caserma della guardia di pubblica sicurezza a Parma, a causa della mancata partecipazione della ditta Colla Ettore e figli (464) (risp. DE ROSE, *ministro dei lavori pubblici*) 358

CONSOLI, CANNATA, GIACCHÈ, IANNONE, PETRARA, LOPS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che a Taranto è in fase di attuazione il progetto per la modernizzazione e l'ampliamento della base della marina militare;

che sono note le intenzioni del Governo di spostare a Sud il sistema nazionale di difesa, parallelamente ai piani di ristrutturazione delle forze NATO;

che nella IX legislatura, pur avendo ripetutamente interpellato il Ministro della difesa, non si è chiarito quali siano i maggiori pesi e i rischi connessi con il programma predetto;

che la decisione della doppia opzione zero (ritiro degli euromissili nucleari da 1.000 a 5.000 chilometri e di quelli a corto raggio da 500 a 1.000 chilometri) nelle intenzioni della NATO non tocca il piano di modernizzazione delle forze nucleari campali, ivi compresa l'acquisizione dei missili controaerei Patriot;

che nessuno studio di valutazione dell'impatto ambientale è stato effettuato o commissariato;

che per la città di Taranto, già soffocata dalle servitù militari, questa ulteriore decisione comporta una appropriazione di aree ricadenti nel tessuto cittadino, con gravissimi sconvolgimenti urbanistici, ecologici ed ambientali che appesantiranno la vivibilità complessiva della città;

che la realizzazione di questa struttura militare non è stata resa compatibile con il progetto di disinquinamento del golfo di Taranto, già autorizzato dal nucleo di valutazione economico del FIO che il CIPE sta per finanziare, mettendo in discussione anche gli insediamenti di mitilicoltura che rappresentano una significativa risorsa produttiva ed economica per l'intera provincia,

si chiede al Governo di sapere:

1) se intende informare le Camere sul progetto della nuova base navale a Taranto, sottoponendone l'attuazione ad una valutazione del Parlamento circa la sua congruità con le esigenze di difesa del paese;

2) quali sono le conseguenze, sul piano delle servitù militari e dei condizionamenti territoriali e come si definisce il collegamento tra lo schieramento nazionale e quello della NATO;

3) se intende attivare procedure di consultazione, in sede di comitato misto regionale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 898 del 24 febbraio 1976 e, in particolare, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 780 del 17 dicembre 1979, ai fini della compatibilità territoriale dell'opera;

4) se intende, infine, restituire alla città di Taranto le aree soggette a servitù militare e non utilizzate da decenni.

(4-00726)

(1° dicembre 1987)

RISPOSTA. – La marina militare, al fine di consentire alle unità navali di prendere il mare indipendentemente dalla indispensabile apertura del ponte

girevole sul canale di accesso al Mar Piccolo di Taranto – affrancando al contempo il traffico e gli interessi cittadini dai vincoli connessi con dette aperture – ha messo allo studio un progetto di realizzazione di una stazione navale in Mar Grande.

A tale scopo è stata ritenuta idonea l'area nella quale, in periodo bellico, era stata iniziata la costruzione di un bacino di carenaggio, rimasto successivamente incompiuto. Tale bacino costituisce il limite nord, mentre a sud l'area è delimitata dal pontile Chiapparo. Trattasi di area appartenente al demanio militare sulla quale già incidono manufatti e depositi della marina.

Anche allo scopo di evitare alterazioni ecologiche dannose per la mitilicoltura esistente, la progettazione della stazione è stata eseguita dopo l'ultimazione (maggio 1985) di uno studio delle condizioni meteo-marine, condotto da una ditta specializzata.

La stazione sarà costituita da un'ampia darsena ricavata dall'invaso, opportunamente ingrandito, dell'incompiuto bacino, completata da una banchina e da quattro pennelli tra detta dersena ed il pontile Chiapparo.

La nuova stazione navale sarà dotata di adeguate opere di raccolta, deflusso, depurazione e scarico delle acque nere, nel più assoluto rispetto della normativa igienico-sanitaria in vigore nel nostro paese, talchè è da escludere qualsiasi incremento dei fenomeni di inquinamento derivanti da cause accidentali; rigorosi controlli saranno comunque messi in atto.

Per quanto concerne possibili influenze delle nuove opere sul regime idraulico-marittimo del Mar Grande, si sottolinea come, trattandosi di strutture su pali, le stesse non potranno arrecare alcuna apprezzabile influenza nè al moto ondoso nè alle correnti.

Si può quindi ragionevolmente assumere che le previste opere portuali si inseriranno nel bacino del Mar Grande senza apportare modifiche al moto ondoso ed al ricambio di acqua attivato dalle correnti e non eserciteranno alcuna influenza sulle zone di mare adibite a mitilicoltura.

Si precisa, inoltre, che la realizzazione del progetto non comporta acquisizione di aree urbane da parte della marina militare, bensì utilizzo di aree già demaniali, nè prevede l'imposizione di nuove servitù. Per converso, la costruenda stazione navale consentirà la soppressione delle aperture del ponte girevole nelle diverse ore del giorno e della notte, con la conseguente riduzione delle interruzioni del traffico pedonale ed automobilistico.

Inoltre, in corrispondenza della direttrice di sviluppo urbano verso San Vito, favorirà l'insorgere nella zona di attività produttive diversificate e produrrà un sensibile alleggerimento del traffico nel centro cittadino poichè polarizzerà larga parte dell'utenza specifica.

Si assicura, comunque, che, prima di passare alla fase esecutiva, la marina si farà carico di esaminare tutti i problemi prospettati dagli onorevoli interroganti e di trovare congrue soluzioni.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(10 febbraio 1988)

DI LEMBO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* – Premesso che il rilancio della politica meridionalistica tendente a ridurre il divario tra Nord e Sud, che le politiche di riconversione industriale

e la rivoluzione tecnologica acuiscono sempre di più, è l'obiettivo primario del Governo e di tutte le forze politiche;

considerato che la politica creditizia è pregiudiziale ad ogni politica di facilitazione e di rilancio degli investimenti;

visti i dati contenuti nel supplemento del Bollettino statistico della Banca d'Italia,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per i quali le disposizioni dell'articolo 8 della legge del 1986 sul Mezzogiorno, che impongono parità di tassi bancari tra Nord e Sud, non trovano concreta applicazione;

se il Governo e il Ministro del tesoro ritengono possibile il rilancio della politica meridionalistica consentendo che tra la media dei tassi attivi applicati dalle banche al Nord e la media di quelli praticati al Sud addirittura aumenti la differenza, passata al 2,55 per cento dal 2,50 per cento del primo semestre dello scorso anno;

se hanno valutato che la crisi delle aziende industriali del Sud, dovuta anche a carenza di flussi finanziari e a difficoltà di accesso al credito, ha effetti negativi sul funzionamento delle regioni meridionali, costrette, a differenza delle regioni del Nord, ad impegnare risorse, altrimenti utilizzabili, in settori non di loro competenza, quale quello industriale, per alleviare tutte le tensioni sociali che su di esse si scaricano a causa di una sempre crescente disoccupazione;

se ritengono giusto che anche i tassi passivi nell'Italia meridionale siano più bassi, determinando discriminazioni tra risparmiatori solo per ragioni di residenza;

se ritengono giusto, oltre che onesto, che in regioni meridionali, come il Molise, al risparmio *pro capite* tra i più elevati d'Italia, anche per le rimesse degli emigrati, corrisponda il più basso tasso di interesse sui depositi liberi e vincolati (6,35 per cento), inferiore di 2,53 punti nei confronti di quello praticato nel Trentino-Alto Adige (8,88 per cento) e addirittura inferiore di un punto e 47 nei confronti del tasso medio di interesse praticato nell'Italia meridionale (7,82 per cento).

(4-00589)

(10 novembre 1987)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, stabilisce per le aziende e gli istituti di credito l'obbligo di praticare una integrale parità di trattamento nei confronti della propria clientela per quel che concerne i tassi di interesse attivi e passivi e le condizioni sui servizi, escludendo ogni rilevanza alla località in cui i singoli clienti operano o sono insediati, a parità di «condizioni soggettive» della clientela.

Tale norma ha suscitato, com'è noto, talune perplessità di principio ed alcune incertezze interpretative che hanno dato luogo a difficoltà per il sistema bancario nella fase di attuazione della norma stessa.

È peraltro opinione del Governo che il generale problema derivante dalle disparità di posizione e di forza contrattuale nei rapporti tra le istituzioni creditizie e la clientela debba trovare edeguata risposta in una pratica di massima trasparenza delle condizioni contrattuali, nell'ambito di una più generale ed organica difesa del consumatore, in linea, del resto, con i criteri che presiedono, in sede CEE, la predisposizione di un progetto di direttiva nella materia.

Anche se va dato atto agli enti creditizi di avere da tempo avviato e recentemente intensificato l'azione volta a migliorare le condizioni di trasparenza da parte dei singoli operatori, soprattutto sotto il profilo di una più accentuata pubblicità delle condizioni contrattuali, il Governo resta dell'avviso che il problema meriti esplicita considerazione in sede legislativa, allo scopo di assicurare - al di là delle iniziative assunte in forma di autodisciplina - l'osservanza di parametri minimali e di modelli uniformi di informativa.

L'obiettivo è quello di garantire al cliente della banca la possibilità di operare sulla base di condizioni chiare, che ne possano orientare adeguatamente le scelte in relazione alle proprie specifiche esperienze. Intervenire in tal modo nell'interesse della clientela significa infatti introdurre nell'ambito del sistema creditizio ulteriori, opportuni stimoli concorrenziali.

Il perseguimento dell'obiettivo prefissato passa in primo luogo attraverso un'adeguata pubblicizzazione delle condizioni praticate dalle banche a livello sia nazionale che locale, secondo schemi analitici ed uniformi, idonei a consentire alla clientela non solo di operare con immediatezza gli opportuni confronti fra le politiche attuate dalla diverse istituzioni creditizie, ma anche di ricercare eventuali margini per una contrattazione del rapporto da instaurare con la banca prescelta.

L'esigenza di chiarezza si impone anche all'atto della stipulazione del contratto e nel corso del rapporto; un passo in questa direzione dovrebbe prevedere adeguati correttivi anche alla disciplina civilistica che regolamenta la materia, senza peraltro comprimere l'autonomia negoziale che il legislatore ha riconosciuto ai contraenti e che appare correlata alle caratteristiche di correntezza che contraddistinguono l'attività bancaria e sono funzionali alle esigenze della stessa clientela.

Gli accorgimenti previsti dovrebbero produrre nel tempo una naturale «crescita» anche degli operatori meno avvertiti o accorti, che saranno in grado di porsi essi pure come interlocutori del sistema bancario.

Il quadro delineato, in conclusione, presuppone una concezione moderna del sistema economico, nell'ambito del quale ciascun operatore possa giocare il proprio ruolo in una situazione di certezza operativa e di pari potenzialità, rifuggendo da intenti dirigistici e da dannosi burocraticismi e valorizzando invece il corretto dispiegarsi delle forze di mercato.

Ciò premesso in via generale, è tuttavia evidente che le perplessità di principio e le incertezze interpretative dianzi richiamate non possono in alcun modo consentire agli operatori bancari di porre in essere comportamenti volti a disapplicare, in tutto o in parte, l'obbligo di legge o a disattenderne la lettera e lo spirito. Vero è che la disposizione in esame non prevede particolari forme di controllo, nè prescrive l'emanazione di norme regolamentari applicative; vale peraltro al riguardo il principio generale osservato dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza da essa svolta, quello cioè di prestare particolare attenzione al dovere delle aziende di credito di conformarsi, in ogni settore, al rispetto della normativa vigente.

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro
AMATO

(9 febbraio 1988)

GIACCHÈ. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere se ha concluso o, comunque, a che punto siano i lavori del comitato misto Stato-regioni Liguria e Toscana per l'affidamento dell'incarico redazionale del piano di bacino interregionale Vara e Magra.

(4-00508)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - In relazione alla interrogazione in oggetto specificata si rappresenta che il comitato misto Stato-regioni Toscana e Liguria per l'affidamento dell'incarico redazionale del piano di bacino del Magra è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche per la Toscana ed ha in corso di stipulazione la relativa convenzione.

Si ritiene che l'avvio degli studi sarà possibile quanto prima.

Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE

(9 febbraio 1988)

LOPS. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che la signora Bianca Elettra Cecilia, nata a Santeramo (Bari) il 20 marzo 1943 e residente a Molfetta, attuale dipendente della USL BA/6, Giovinazzo Molfetta, in data 30 luglio 1983, ha inoltrato domanda al Ministero del tesoro tendente ad ottenere la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 2 della legge n. 29 del 1979) e che i periodi da ricongiungersi sono:

dal 7 marzo 1960 al 12 dicembre 1973, INPS di Bari;
dal 1° febbraio 1964 al 31 luglio 1964, SCAU di Bari,

l'interrogante chiede di conoscere l'*iter* della pratica.

(4-00149)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che questa amministrazione, per poter dare corso alla domanda della signora Elettra Bianca, intesa ad ottenere la ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979, ha chiesto, con nota n. 7866542 del 15 gennaio 1988, alla USL 6 di Bari un nuovo prospetto delle retribuzioni attribuite alla data di presentazione della domanda stessa, comprensivo dei benefici derivanti dalla applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810, nonchè copia della relativa delibera di recepimento e concessione. Tale richiesta è stata inviata per conoscenza alla interessata.

Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che questa amministrazione, non appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PUJIA

(9 febbraio 1988)

LOPS. - *Al Ministro del tesoro.* - Per avere notizie della pratica di ricongiunzione dei contributi assicurativi (legge 7 febbraio 1979, n. 29) del signor Leone Luigi, nato a Corato (Bari), l'11 luglio 1937, dipendente del comune di Corato con la qualifica di applicato principale, il quale, con la domanda inoltrata in data 18 ottobre 1979, chiede il ricongiungimento del periodo di assicurazione all'INPS e della contribuzione volontaria.

(4-00676)

(20 novembre 1987)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che questa amministrazione, per poter dare corso alla domanda del signor Luigi Leone, intesa ad ottenere la ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979, ha chiesto, con nota n. 7442025 del 26 novembre 1987, alla sede INPS di Bari un nuovo prospetto ove siano accreditati i contributi per i periodi dal 3 marzo 1959 al 3 agosto 1960 e dal 29 gennaio 1966 al 13 gennaio 1968.

Tale richiesta è stata inviata per conoscenza all'interessato.

Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che questa amministrazione, non appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PUJIA

(9 febbraio 1988)

NIEDDU. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che prima della riforma fiscale, che ebbe inizio il 1° gennaio 1973 e che si concluse il 1° gennaio 1974, con la cessazione delle imposte dirette su terreni e fabbricati (nuovo ordinamento tributario), IRPEF, IRPEG, ILOR, INVIM, IVA, imposta successioni e donazioni, imposte ipotecarie, catastali, imposte di registro, imposta sugli spettacoli, imposta comunale sulla pubblicità, imposta di bollo venivano rilasciati, per la Marsica, direttamente all'ufficio imposte dirette di Avezzano, mentre tutti gli altri compiti, sia per mutazioni soggettive (volture per il cambiamento di possesso), che per mutazioni oggettive (variazioni della consistenza e della rendita dei terreni) che per estratti di mappa e tipi di frazionamento di terreni e fabbricati, erano riservati, come avviene attualmente, all'ufficio tecnico erariale provinciale di Avezzano;

rilevato che, per qualsiasi certificazione catastale o per la semplice visura dei dati conservati presso il NCT (Nuovo Catasto Terreni) e il NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano), i possessori di immobili di questo comprensorio dell'Abruzzo sono costretti a recarsi nel capoluogo di provincia;

considerato che la Marsica rappresenta un bacino d'utenza di oltre 124.000 abitanti, costituito da una laboriosa popolazione composta prevalentemente da piccoli coltivatori per i quali risulta notevolmente dispendioso, in termini di tempo e di denaro, il raggiungimento del capoluogo di provincia per l'espletamento delle pratiche catastali, avendo presente che sono necessari almeno due viaggi, in quanto i certificati o gli estratti vengono solitamente rilasciati dopo 20 giorni dalla richiesta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno ed utile investire gli uffici competenti del Dicastero per la istituzione ad Avezzano di un ufficio distaccato dell'ufficio tecnico erariale dell'Aquila, avente competenza per il rilascio di certificati catastali (estratti di partita) e per la stipula di contratti tra vivi e per causa di successione.

(4-00677)

(20 novembre 1987)

RISPOSTA. – L'attuale ordinamento contenuto nel regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, indica quale sede degli Uffici Tecnici Erariali, nonchè delle sezioni in cui essi si articolano, soltanto i capoluoghi di provincia, per cui, allo stato attuale, non è possibile l'istituzione di un Ufficio distaccato dell'UTE dell'Aquila presso il comune di Avezzano senza un adeguato provvedimento legislativo.

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avvierà comunque uno studio al fine di realizzare, non appena attivata la base informativa del catasto terreni e del catasto edilizio urbano presso l'Ufficio dell'Aquila, una specifica procedura automatizzata che consenta agli organi interessati la consultazione *in loco* delle informazioni catastali, contabilizzando automaticamente i dovuti tributi.

Il Ministro delle finanze
GAVA

(10 febbraio 1988)

ONORATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

a) se risultino vere le notizie recentemente diffuse dai *mass media* sulle condizioni della cittadina italiana Silvia Baraldini, condannata negli Stati Uniti a 40 anni di reclusione per un reato associativo, nonostante fosse risultata estranea a un'imputazione di rapina che provocò tre morti, e attualmente detenuta (da un anno) nel carcere di massima sicurezza di Lexington, nel Kentucky (USA);

b) se sia vero, in particolare, che la Baraldini, come le altre detenute in quel carcere, è soggetta a isolamento totale per 23 ore su 24, che il carcere è sotterraneo, illuminato solo da luce artificiale, privo di colori, in modo da provocare deprivazione sensoria, che in generale le condizioni di vita penitenziaria sono crudeli e inumane;

c) quali iniziative si intenda prendere nei confronti del Governo statunitense e degli organismi internazionali affinchè siano rispettati i diritti umani sanciti nel diritto internazionale consuetudinario a favore di tutti gli imputati e i detenuti.

(4-01012)

(28 gennaio 1988)

SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* – Premesso:

che da notizie di stampa, radiofoniche e televisive si apprende che una cittadina italiana, Silvia Baraldini, condannata a 40 anni di reclusione per associazione sovversiva, in particolare per aver organizzato l'evasione di una terrorista e una rapina mai portata a termine, è attualmente detenuta nel carcere di massima sicurezza di Lexington, nel Kentucky (USA);

che il reparto di massima sicurezza è in un sotterraneo e che le detenute sono sottoposte ad un trattamento definito, in un recente rapporto dell'Associazione americana per le libertà civili, «crudele, ingiusto, anticostituzionale»;

che, in particolare, si apprende che Silvia Baraldini vive in isolamento totale, sottoposta ad ogni tipo di sevizie psicologiche e di privazioni quali, ad esempio, la presenza di telecamere che impediscono qualsiasi momento di *privacy*,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda urgentemente intervenire e in che modo.

(4-00992)

(27 gennaio 1988)

RISPOSTA *. - Silvia Baraldini è stata arrestata il 9 novembre 1982 con l'imputazione di associazione per delinquere, sequestro di persona, tentata rapina a mano armata, progettazione ed esecuzione di evasione di detenuti.

È stata condannata nel febbraio 1984 sulla base del «*Racketeering Influenced and Corrupt Organization Act*» a 40 anni di carcere ed all'espulsione dagli Stati Uniti una volta scontati almeno 26 anni della pena, nonchè a tre anni di carcere per «*criminal contempt of the judge*» nel processo relativo all'evasione di un autorevole membro della «*Black Liberation Army*» dal carcere di massima sicurezza del New Jersey. Dopo un primo periodo di detenzione trascorso presso il «*Metropolitan Correctional Center*» di New York, la Baraldini fu trasferita nel carcere di Pleasanton in California e poi, nel gennaio 1987, in quello di massima sicurezza di Lexington, nel Kentucky, ove si trova attualmente.

In merito allo svolgimento del processo - durante il quale la Baraldini è stata regolarmente assistita da un difensore - nonchè alla sentenza pronunciata, occorre tener conto che ci si trova dinanzi a decisioni assunte in piena indipendenza ed autonomia dalla magistratura statunitense. La condanna di primo grado è stata confermata in appello nel marzo 1985 ed è definitiva.

Quanto alle condizioni di detenzione della Baraldini, al di là degli aspetti giudiziari della vicenda, a seguito delle notizie pervenute a questo Ministero, sono state subito date istruzioni alla ambasciata d'Italia in Washington di svolgere un intervento ad adeguato livello presso il Governo statunitense affinchè la Baraldini possa intanto essere regolarmente visitata dai rappresentanti consolari italiani.

Il console generale d'Italia in New Orleans, competente per territorio, si è quindi recato il 22 gennaio al penitenziario federale di Lexington ed ha avuto un colloquio di oltre un'ora con la signora Baraldini, alla presenza del suo legale, secondo quanto espressamente richiesto dalla stessa Baraldini.

Il console generale ha innanzitutto potuto verificare che l'edificio ove è rinchiusa la Baraldini è situato in un'ala di un grande complesso carcerario ove sono ristrette circa 1.500 persone e che assieme alla nostra connazionale vi scontano pene, di lunga durata, solamente altre quattro donne, due delle quali condannate per omicidio. Poco o nulla può essere eccepito - sotto l'aspetto qualitativo - alla unità in cui è custodita la Baraldini; seppure

* Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

leggermente più bassa rispetto al piano stradale. Vi regnano ordine e pulizia. la temperatura è adeguata, il cortile interno funzionale, gli attrezzi ginnici per mantenere la forma fisica efficienti.

Nel colloquio Silvia Baraldini ha detto di accettare le due condanne inflittele, ma non la maniera con cui si è svolto il dibattimento nè la pesante pena. Ha precisato che non intende sconfessare la sua militanza politica in seno al «gruppo di difesa dei movimenti di liberazione dell'Africa australe», o dissociarsi dagli altri membri del gruppo. La detenuta – che è apparsa lucida, relativamente serena e in buona salute – ha chiesto con priorità di essere trasferita in altro luogo di detenzione, possibilmente di nuovo a Pleasanton (California), e di essere autorizzata a ricevere visite anche da amici oltre che da parenti stretti, a godere di un periodo «d'aria» più lungo di quello di un'ora attualmente concessole, a effettuare un maggior numero di telefonate, a indossare indumenti di diversa qualità e a svolgere un lavoro differente da quello assegnatole (piegare indumenti destinati a militari).

Il console generale ha, subito dopo, avuto un incontro con il direttore del carcere e i suoi più diretti collaboratori. Il direttore ha sottolineato di aver assunto l'incarico solamente da alcuni mesi e di aver introdotto i possibili cambiamenti rispetto alla situazione precedente. Altri miglioramenti, su un piano generale, dovrebbero seguire a breve scadenza.

Per quanto concerne in particolare la nostra connazionale, il direttore ha – circa la nuova sede di detenzione – dato buoni affidamenti sul fatto che la Baraldini, probabilmente nel prossimo mese di luglio, possa essere trasferita nel nuovo penitenziario di Mariana (Florida) ove sarà più agevole affidarle un altro lavoro. Ella potrà comunque sin d'ora ricevere le visite – oltre che degli stretti congiunti – anche di altre persone comprese in una lista di dieci nomi. Difficilmente potrà essere invece accolta la richiesta dell'interessata di poter usare maggiormente il telefono; ciò – è stato detto – per motivi di indisponibilità di linee telefoniche, data la rilevante popolazione carceraria. Così pure, poichè contrario al regolamento, non può esserle concesso di indossare altri indumenti, oltre l'uniforme.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(10 febbraio 1988)

POLLICE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso che con due precedenti interrogazioni presentate alla Camera dei deputati nel corso della passata legislatura, alle quali non è stata ancora fornita risposta, indirizzate al Ministro della sanità (la 4-15757 del 4 giugno 1986 e la 4-17518 del 6 ottobre 1986) l'interrogante ha chiesto informazioni dettagliate sulla gestione dell'USL 11 di Amantea (Cosenza) con particolare riferimento:

1) alla gestione delle operazioni concorsuali in atto, sulle quali sembra sia recentemente intervenuta la magistratura inquirente;

2) all'elevatissimo numero di esenzioni dal pagamento del *ticket*, pari al 74,9 per cento della popolazione residente;

3) al consumo dei farmaci, anche in relazione a quanto denunciato dal Ministro della sanità circa ipotesi di collusione tra mafia e strutture sanitarie meridionali;

4) al mancato controllo sull'Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra Aiello, al quale la USL n. 11 ha versato nel solo 1986 la somma di lire 2.650.000.000 quale compenso per ricoveri di ammalati di mente e ciò quantunque tale istituto sia sull'orlo del fallimento per debiti derivanti da cattiva gestione, tant'è che i dipendenti non ricevono il salario da ben 10 mesi ed i degenti ricevono un'assistenza al limite del sostentamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non ritenga il Ministro della sanità di intervenire affinchè l'assessorato regionale competente provveda celermente alla verifica delle denunciate illegalità ed al conseguente commissariamento dell'USL n. 11 di Amantea;

quali notizie abbia il Ministro di grazia e giustizia dalla competente magistratura inquirente circa le illegalità accertate e circa le iniziative intraprese alla luce delle diverse denunce, anche anonime, inoltrate agli uffici giudiziari.

(4-00097)

(30 luglio 1987)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in località Serra Aiello della provincia di Cosenza esiste un istituto denominato Giovanni XXIII;

che lo stesso ricovera anziani, portatori di *handicap*, malati di mente ed in qualche occasione ragazze madri;

che in tale struttura si verificano: *a*) la mancanza di strutture di riabilitazione e di ricreazione per i ricoverati; *b*) il pessimo stato di almeno due delle strutture; *c*) l'inutilità di alcuni ricoveri nei confronti di alcune persone che hanno l'unica «colpa» di essere anziani; *d*) il ritardo con cui vengono pagati i dipendenti (dal giugno 1985) che si accompagna alla strana assenza di strutture sindacali; *e*) il criterio con cui vengono divisi i ricoverati, per bisogno materiale e non ponendo attenzione alle possibilità di recupero per cui handicappati fisici e psichici si trovano negli stessi reparti; *f*) la mancanza di possibilità di autogestione anche per gli anziani in perfette condizioni a cui viene «pignorata» all'origine la pensione,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia a conoscenza di tale situazione;

se risulti al Ministro che nel predetto istituto vi sia mai stato un controllo da parte delle istituzioni competenti (regione, USL di Amantea) per verificare le condizioni di vita dei ricoverati;

che cosa intenda fare per arrivare al superamento della suddetta istituzione certamente contraria nel suo spirito e nella pratica giornaliera alle leggi di riforma che intendono portare alla riabilitazione ed al recupero della personalità del malato e non al suo annullamento.

(4-00160)

(31 luglio 1987)

POLLICE. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere se siano a conoscenza dei seguenti fatti:

in Serra Aiello (Cosenza) si trova un istituto denominato Papa Giovanni XXIII, del quale è proprietario, gestore ed amministratore unico un prete, tale Giulio Sesti-Osseo; adibito per molti anni ad ospizio per vecchi ed handicappati da qualche anno questo istituto viene preferito per internarvi moltissimi ammalati di mente, sulla base di una certificazione medica di necessità che rilascia il cognato del Sesti-Osseo, tale dottor Cirio, il quale presta servizio nella stessa struttura;

per effetto della mancata applicazione, in Calabria, della legge n. 180 l'istituto Papa Giovanni XXIII è divenuto un vero manicomio regionale al quale la USL n. 2 versa annualmente più di 3 miliardi di lire (circa il 35 per cento dell'intero bilancio dell'USL), il cui comitato di gestione non esercita sull'istituto alcun controllo sanitario nè amministrativo; controllo che, peraltro, sembra sia escluso dalla stessa convenzione firmata tra il presidente dell'USL 11 ed il prete-proprietario, con l'assenso o il tacito consenso dell'assessorato regionale alla sanità; tale convenzione è mantenuta «segreta» ed il presidente dell'USL si è rifiutato di concederne copia alla sezione di DP che ne ha fatto regolare richiesta a norma di legge;

nel comitato di gestione dell'USL 2 è presente il nipote del Sesti-Osseo che partecipa alle decisioni e deliberazioni che riguardano l'istituto;

l'USL 2 di Amantea versa, per ogni ricoverato, la somma mensile di lire 951.000; sembra che su delega dei ricoverati vengano riscosse dal prete anche molte pensioni nonchè alcune indennità di accompagnamento che, invece, per legge non spettano a chi è ricoverato gratuitamente presso istituti;

i lavoratori e le lavoratrici (circa 300) sono sfruttati perchè pagati a sottosalario e senza il rispetto del contratto collettivo di lavoro; infatti le retribuzioni mensili variano tra le 450.000 e le 600.000 lire e le buste-paga vengono compilate in totale difformità; la disoccupazione imperante nella zona permette al prete-padrone di reclutare facilmente manodopera a basso costo, costretta ad accettare ogni condizione di lavoro per evitare il licenziamento in tronco, al quale il prete ricorre quando qualcuno pretende il rispetto del contratto di lavoro; e ciò senza che il sindacato e gli uffici provinciali del Ministero del lavoro siano mai intervenuti per far rispettare la legalità;

gli utili di gestione, ricavati evidentemente sfruttando i lavoratori ed offrendo servizi socio-sanitari scadenti e dei quali non ci si lamenta perchè i pazienti ricoverati, in fondo, sono considerati «relitti umani», sono tali e tanti da aver permesso, in 15 anni, la formazione di un patrimonio di soli immobili valutabile in circa 10 miliardi di lire.

Si chiede, pertanto, di sapere:

dal Ministro della sanità, se non ritiene urgente e necessario intervenire sull'assessorato alla sanità della regione Calabria e sul presidente dell'USL 2 affinchè vengano effettuati sull'istituto Papa Giovanni XXIII di Serra Aiello i necessari dovuti controlli; se non ritiene necessario nominare una commissione ministeriale d'inchiesta che vada a verificare le condizioni sanitarie ed amministrative;

dal Ministro del lavoro, se non ritiene necessario ed urgente intervenire affinchè ai lavoratori e alle lavoratrici dell'istituto vengano garantite condizioni di lavoro nel rispetto del contratto collettivo nazionale e vengano corrisposti i salari dovuti per legge, che i lavoratori non possono pretendere perchè, se lo fanno, vengono licenziati.

(4-00167)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA * - Le osservazioni formulate dall'onorevole interrogante non possono coinvolgere la diretta competenza del Ministero della sanità, atteso

* Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

che, se a norma della legge n. 833 del 1978 sono attribuite a livello centrale le funzioni di programmazione nonchè quelle di indirizzo e coordinamento, ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono demandate a livello regionale, per il tramite di appositi servizi ispettivi, le verifiche sull'andamento delle attività assistenziali e sulla gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

Ciò non di meno, entrando nel particolare dei punti segnalati a carico della USL 11 di Amantea, si precisa, per quanto attiene alla gestione delle procedure concorsuali, che la stessa, a norma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è demandata alla diretta competenza delle USL in deroga, per un periodo di tre anni, al disposto dei commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, mentre la rappresentanza del Ministero della sanità in seno alle relative commissioni è garantita solo per i concorsi delle posizioni funzionali apicali.

A quanto su esposto si aggiunga che tutte le delibere afferenti le richiamate procedure concorsuali debbono passare al vaglio, per la necessaria approvazione, del comitato regionale di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Laddove, poi, sulla materia sia intervenuta la magistratura, come evidenziato, tale intervento risulta esclusivo per l'accertamento della responsabilità penale.

Per quanto concerne, inoltre, il secondo punto, relativo all'elevato numero delle esenzioni dal pagamento del *ticket* sanitario, si precisa che il Ministero della sanità, nell'ambito delle proprie richiamate competenze, sin dal 17 settembre 1983, con circolare n. 100/113524/31.13.463, ha impartito disposizioni volte a disciplinare le operazioni di verifica delle autocertificazioni presentate ai fini d'interesse per le esenzioni da reddito, anche se successivamente il Ministero delle finanze ha dichiarato l'impossibilità per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di procedere al riscontro dei modelli 740 trasmessi dalle unità sanitarie locali, con conseguente ricaduta per il riscontro in parola sui comuni territorialmente competenti.

Peraltro, quanto al consumo dei farmaci, si significa che la USL 11 di Amantea presenta una media lorda mensile per abitante di lire 14.700 (ancorchè nel mese di ottobre si sia verificata l'agitazione delle locali farmacie convenzionate), rispetto al medesimo valore medio della regione Calabria di 14.615 e quello nazionale di 13.135. In relazione a quest'ultimo dato si può considerare non allarmante il discostamento registrato a carico della USL 11 di Amantea in ragione della media regionale, che non si presenta come la più elevata nel quadro generale delle regioni italiane.

Da ultimo, sull'invocato diretto intervento del Ministero della sanità, non si possono che richiamare i vincoli e le disposizioni legislative di cui all'articolo 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

In merito all'intervento dell'assessorato regionale alla sanità, accertamenti ispettivi, curati dall'assessorato alla sanità della regione Calabria nei confronti della USL 11 di Amantea, non hanno evidenziato – per l'organo regionale – disfunzioni o irregolarità tali da giustificare eventuali interventi sostitutivi.

Ciò sia per quanto riguarda il bilancio di previsione 1987 che per quanto attiene ai conti consuntivi dall'anno 1981 al 1985.

Peraltro, relativamente all'istituto Papa Giovanni XXIII, si osserva che da parte dello stesso assessorato risulta avviato un progetto-obiettivo per

l'assistenza agli anziani, a fronte di un fondo già stanziato per tre miliardi nell'anno 1987, che individua tre aree di intervento sperimentale tra ricoveri e case di riposo della regione.

In merito all'intervento della magistratura, in relazione ai concorsi a 5 posti di infermiere e 5 posti di commesso, il pubblico ministero ha instaurato procedimento penale a carico di Pirillo Mario e di 13 componenti la commissione esaminatrice per i reati di cui agli articoli 112, 323, 324 del codice penale.

L'incarto processuale pende allo stato presso il giudice istruttore di Paola per la formale istruzione.

La citata procura di Paola ha disposto indagini in ordine alle spese farmaceutiche sostenute da tutte le USL del circondario.

Pende presso la procura della Repubblica di Paola l'incarto n. 277/87 RG-C «Atti relativi ad una denuncia, in cui si lamenta che presso l'istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D'Aiello i lavoratori scioperano perchè senza salario dal settembre 1986».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CARLOTTO

(11 febbraio 1988)

POLLICE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che da tempo, in seguito alla scorretta coltivazione della miniera Timpa del Salto nel comune di Belvedere Spinello (Catanzaro), si provocava una frana con conseguenze gravissime;

che dai rilievi eseguiti e dagli studi di tecnici qualificati si pone il problema di nuovi cedimenti e di inquinamento delle falde acquifere di tutta la zona;

che è ripreso il lavoro di sfruttamento della miniera,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le garanzie per la popolazione di Belvedere e se non si intenda chiedere un parere del dipartimento delle miniere di Napoli sui pericoli per la ripresa dei lavori.

(4-00166)

(31 luglio 1987)

POLLICE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che in seguito ad una frana, nella zona di Belvedere di Spinello (Catanzaro), da uno dei pozzi da cui si estraeva sale nella località di Timpa del Salto vi è stata una fuoriuscita di detto minerale con conseguenze disastrose per l'agricoltura e l'equilibrio ecologico della zona;

che contemporaneamente è stata interrotta l'attività, in conseguenza dell'ordinanza di chiusura della miniera da parte del sindaco di Belvedere, dell'impianto di trasformazione del sale, di proprietà della Montedison, ma gestito da una società al 50 per cento tra la Montedipe ed il gruppo Italcali Palermo;

che è stata costituita una commissione tecnica presso il Ministero dell'industria per verificare le possibilità di sfruttamento della miniera senza ulteriori pericoli;

che detta commissione avrebbe finito i suoi lavori indicando le norme di sicurezza da mettere in atto per una ripresa dei lavori;

che la società di gestione, a questo punto, ha fatto sapere alle maestranze, la sua intenzione di licenziare parte dei lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le responsabilità, per il disastro ecologico, della società Sali Italiani;

se il Ministro non intenda intervenire per impedire alla stessa società di approfittare delle sue inadempienze e della mancanza di idonee misure di sicurezza per tutelare l'ambiente, per licenziare parte dei lavoratori.

(4-00174)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA *. - Il sindaco di Belvedere di Spinello, in data 13 agosto 1987, aveva segnalato al distretto minerario di Napoli la presenza di lesioni e di infiltrazioni di acqua nel terreno a valle della miniera di Timpa del Salto, in prossimità del canale dell'acquedotto per Crotone e della strada statale n. 107-*bis*.

Un sopralluogo immediatamente effettuato ha però permesso di escludere qualsiasi relazione tra l'attività mineraria sperimentale attualmente in corso e i fenomeni segnalati.

Le lesioni, dovute al fisiologico screpolamento del terreno argilloso, si sono in realtà chiuse dopo alcuni giorni di pioggia, mentre si è potuto accertare che le infiltrazioni di acqua provenivano da un canale di irrigazione e non dalla falda acquifera che, di conseguenza, non risulta inquinata dai sali; le analisi disposte hanno infatti riscontrato la presenza di appena 0,4 gr/l di cloruro di sodio.

La situazione non appare dunque preoccupante; tuttavia, il distretto minerario di Napoli ha disposto l'adozione di alcune misure cautelative di controllo del territorio, consistenti nel livellamento del terreno e nella realizzazione di piccoli pozzi per il raggiungimento della falda acquifera, al fine di agevolare il prelievo di campioni d'acqua per le analisi. Tali misure vanno dunque ad aggiungersi a quelle già esistenti, tra le quali occorre ricordare l'installazione della rete microsismica per il monitoraggio continuo dei fenomeni interessanti il sottosuolo, che costituisce fondamentale strumento di controllo e prevenzione.

L'ingegnere capo del distretto, peraltro, ha provveduto a segnalare l'opportunità che venga ripristinato il divieto di transito sulla strada statale n. 107 *bis*, dal suo punto di innesto sulla superstrada Crotone-Cosenza al bivio per Belvedere di Spinello.

Per ciò che riguarda invece l'attività della miniera, si fa presente che dall'inizio dell'anno è ripreso il prelievo di salamoia, ma il lavoro si è mantenuto al di sotto dei limiti cautelativi alla estrazione, fissati dall'ordinanza del distretto minerario di Napoli n. 14 del 1985; la produzione globale di salamoia, infatti, è oscillante tra 172 e 182 mc/h.

Quanto alle misure di sicurezza si precisa che i periodici controlli sul territorio adibito a coltivazione, eseguiti per mezzo di una rete di livellazione, hanno confermato la presenza di zone vulnerabili, ubicate a nord e a nord-overst dell'area della miniera stessa, dove sorsero e su cui operavano i

* Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

primi pozzi produttivi che ora sono chiusi, in virtù di specifiche ordinanze distrettuali.

Si fa, infine, presente che non è plausibile alcuna relazione tra l'attività della miniera e la sicurezza del paese di Belvedere di Spinello, in quanto l'abitato si sviluppa su terreni di diverso tipo e, comunque, dista diversi chilometri dall'area della miniera.

Quanto allo stabilimento di trasformazione del sale di proprietà della società Sali Italiani, appare opportuno rilevare che opera in diretto collegamento con la miniera di Belvedere di Spinello, ma la vigilanza sull'impianto sfugge alle competenze del Ministero dell'industria.

La società che gestisce tale impianto, comunque, è del tutto estranea alla frana del 5 ottobre 1986.

La soluzione del problema occupazionale dello stabilimento di Cirò Marina è strettamente dipendente dalla integrale ripresa dell'attività della miniera, la quale potrà però essere disposta solo in un quadro di sicurezza per la popolazione interessata.

Consapevole delle difficoltà, il Ministero dell'industria assicura il proprio interessamento affinchè tutte le esigenze prospettate trovino il giusto soddisfacimento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

(10 febbraio 1988)

POLLICE. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere:

se esistono disposizioni che vietano ad una cooperativa a proprietà indivisa di trasferire il godimento dell'alloggio ad un figlio, se questi, all'atto del decesso dei genitori, non risulta più essere con loro convivente, fermo restando il possesso dei requisiti di legge;

se, per ottenere il godimento dell'alloggio, occorrono determinati requisiti, tra i quali quello di non possedere un altro alloggio ed avere un certo reddito e se questi requisiti devono essere dal socio mantenuti per tutto il tempo del godimento dell'alloggio.

(4-00171)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che, per le cooperative di abitazione a regime patrimoniale indiviso, in caso di decesso del socio, dopo l'attribuzione dell'alloggio, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 14 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e, pertanto, conservano il diritto al godimento dell'alloggio stesso il coniuge superstite, nei cui confronti non sussiste sentenza di separazione personale per colpa, passata in giudicato, ed i figli minorenni fino al raggiungimento della maggiore età.

Per quanto riguarda poi la richiesta contenuta nel secondo punto della medesima interrogazione, si rappresenta che per i soci delle cooperative edilizie sono richiesti i sottoelencati requisiti soggettivi (articolo 8 della legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni):

1) cittadinanza italiana o equiparata;

2) residenza o luogo di lavoro nel comune o nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio oggetto del bando di concorso;

3) impossidenza di altra abitazione nel comune o nell'ambito territoriale ove sorge l'alloggio oggetto del bando di concorso;

4) non aver ottenuto nè per sè nè per altri componenti del nucleo familiare l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, con il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato, dalle regioni o da altro ente pubblico;

5) avere un reddito annuo complessivo familiare non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente al momento in cui tale requisito deve essere dimostrato.

Nel momento in cui i predetti requisiti sono posseduti, occorre fare riferimento al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa, che dovrà risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE

(9 febbraio 1988)

POLLICE. - *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* - Premesso:

che il Governo razzista della Repubblica del Sud Africa pratica una politica di discriminazione razziale a tutti i livelli contro la maggioranza della popolazione nera;

che l'Italia è presente in Sud Africa con 18 investimenti di 10 istituti di credito, per un ammontare, nel triennio 1982-1984, di 884,7 milioni di dollari USA, con un incremento in percentuale del 225,5 per cento rispetto al triennio precedente, secondo i dati forniti nell'aprile 1985 dal Consiglio Ecumenico Mondiale delle Chiese e come risulta dal *dossier* elaborato dal Coordinamento nazionale contro l'*apartheid*;

che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 34/93 adottata il 12 dicembre 1979, ha invitato tutti gli Stati a «prendere misure atte ad impedire che compagnie multinazionali, banche ed altre istituzioni sotto la loro giurisdizione collaborino con il regime dell'*apartheid*»;

che il Comitato speciale dell'ONU contro l'*apartheid* ha fatto notare che è possibile dare un contributo alla lotta contro l'*apartheid* anche «ritirandosi da banche o imprese e rifiutando qualunque rapporto con quelle banche ed imprese che aiutano a sostenere il regime attraverso la collaborazione economica e finanziaria»,

l'interrogante chiede di sapere quali passi concreti intenda intraprendere il Governo italiano al fine di disincentivare la presenza degli istituti di credito nazionali, considerando che, soprattutto in questo momento, ogni forma di sostegno diretto o indiretto alla Repubblica Sudafricana, anche attraverso i suoi enti statali e simili, è determinante per mantenere in piedi il regime razzista di Pretoria ed è oggettivamente una collaborazione con la politica dell'*apartheid*.

(4-00228)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, a parziale rettifica di quanto già comunicato con la nota S/21 del 1 dicembre 1977, si fa presente che la Banca d'Italia, in ordine agli uffici di rappresentanza in Sud Africa del Banco di Roma e della Banca Nazionale del Lavoro, ha precisato quanto segue.

Il Banco di Roma, con lettera inviata alla Banca d'Italia, ha reso noto che il proprio ufficio di rappresentanza di Johannesburg ha cessato l'attività.

La Banca Nazionale del Lavoro, autorizzata con provvedimento del 19 settembre 1972 ad istituire un ufficio di rappresentanza nella menzionata città, comunicò alla Banca d'Italia, in data 16 dicembre 1974, che non si era reso possibile perfezionare l'apertura di detto ufficio, riservandosi di far conoscere in prosieguo di tempo i propri intendimenti sulla istituzione della dipendenza.

In relazione al tempo trascorso, si ritiene che l'interesse della Banca per l'ufficio in parola sia venuto meno; qualora tornasse di attualità, si renderebbe comunque necessario sottoporre la questione al preventivo assenso dell'organo di vigilanza.

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
AMATO

(9 febbraio 1988)

SARTORI. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'interno.* – Per sapere se è a conoscenza della grave situazione determinatasi nel comune di Vetralla (Viterbo) a seguito della chiusura del mattatoio comunale, che impedisce la regolare mattazione e la conseguente commercializzazione, con gravissimi danni all'intero patrimonio zootecnico di oltre 5.000 capi bovini nonchè al reddito dei piccoli allevatori e all'intera economia del comprensorio di Vetralla.

Tale situazione ha provocato vasta tensione sociale.

(4-00555)

(10 novembre 1987)

RISPOSTA. – La sospensione dell'attività del mattatoio comunale di Vetralla è stata disposta con ordinanza del sindaco, in data 21 agosto 1985, per accertare «gravi deficienze igieniche».

La sospensione è stata disposta con carattere immediato e temporaneo.

Peraltro, la competente amministrazionde del comune di Vetralla ha contestualmente avviato gli interventi di risistemazione dell'immobile interessato ed ha dato inizio alle procedure per la costituzione di un consorzio deputato alla realizzazione di un mattatoio comprensoriale, cui hanno dato adesione la maggior parte dei comuni della USL VT/4.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CARLOTTO

(10 febbraio 1988)

SCARDAONI. – *Al Ministro del tesoro.* – Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la definizione della pensione di guerra della signora Tesio Clementina, nata ad Alba (Cuneo) il 26 aprile 1916 e residente a

Campospinoso (Pavia), frazione Casenove, tenuto conto che, in data 6 novembre 1986, il Sottosegretario di Stato al tesoro *pro tempore* affermava in una risposta ad una interrogazione che la pratica in oggettto si trovava ancora in corso di istruttoria perchè non era stato possibile acquisire agli atti del fascicolo il foglio matricolare dell'ex sergente pilota Pietro Tesio, fratello della richiedente, deceduto a Taranto il 18 agosto 1936, tenuto, altresì, conto che il foglio matricolare richiesto è stato inviato da parte del distretto militare di Cuneo al Ministero del tesoro in data 9 novembre 1985 (protocollo n. 17606/9680).

L'interrogante sottolinea l'esigenza di una urgente definizione della pratica anche in relazione al fatto che la domanda risale al 30 luglio 1976 e che l'allora Sottosegretario di Stato oltre un anno fa assicurava che, non appena fosse pervenuto il foglio matricolare, «verranno adottate con ogni possibile premura i provvedimenti del caso».

(4-00802)

(15 dicembre 1987)

RISPOSTA. - La pratica di pensione n. 1915904/AO, relativa alla signora Clementina Tesio, risulta definita.

Infatti, con determinazione direttoriale n. 1445001 del 30 marzo 1987, alla predetta venne attribuita, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex aviere pilota Pietro Tesio, deceduto presso l'Ospedale militare marittimo di Taranto il 18 agosto 1936, a seguito di intervento chirurgico per appendice, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° agosto 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La surriferita determinazione direttoriale, però, non è stata approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 5 maggio 1987. In tale sede, detto consesso - rilevato dalla documentazione matricolare che il suindicato militare non aveva partecipato ad azioni belliche o, quanto meno, a fatti episodici di guerrra, nè era appartenuto, al momento della morte, ad un reparto «operante» al fine della presunzione del decesso da causa di servizio di guerra - ha deliberato che la domanda della signora Clementina Tesio venisse respinta, con invio degli atti al Ministero della difesa per gli ulteriori adempimenti di competenza in ordine alla eventuale concessione, in favore della predetta collaterale, della riversibilità della pensione privilegiata ordinaria.

Pertanto, in conformità di tale deliberazione, alla signora Clementina Tesio è stato negato, con determinazione direttoriale n. 2710033 del 22 giugno 1987, diritto a pensione indiretta, per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità che trasse a morte il fratello.

Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 10 luglio 1987, risulta regolarmente notificato all'interessata, per il tramite del comune di Campospinoso, in data 4 settembre 1987.

Infine, copia del provvedimento in questione ed i relativi atti sono stati trasmessi, in pari data, al Ministero della difesa, aeronautica, direzione generale delle pensioni militari, divisione settima, sezione terza, Roma, per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Sottosegetario di Stato per il tesoro
PUJIA

(9 febbraio 1988)

SPECCHIA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la Società dei trasporti pubblici (STP) di Brindisi è al centro di polemiche, di accuse e di critiche;

che in documenti e prese di posizione di alcune organizzazioni sindacali e di un componente del consiglio di amministrazione della stessa STP si evidenziano:

a) spese senza deliberazioni per centinaia di milioni per arredamento, per macchine d'ufficio e per tipografia;

b) l'acquisto di un fabbricato-deposito alla periferia del comune di Ostuni, nonostante questo comune si fosse dichiarato disposto a cedere un suolo nella zona 167;

c) l'inesistente controllo sulle linee urbane ed extra-urbane, con conseguente perdita di diversi milioni;

d) l'uso personale delle auto di servizio da parte del presidente e del direttore;

e) l'effettuazione di turni di lavoro in violazione delle leggi, tanto da provocare l'intervento dell'ispettorato del lavoro;

f) la gestione clientelare delle ore di straordinario;

g) rapporti eccessivamente conflittuali con i sindacati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di condividere la richiesta di commissariamento della STP e di effettuazione di una indagine ispettiva al fine di fare chiarezza sulla intera vicenda e per tranquillizzare gli utenti che da tempo chiedono un servizio migliore.

(4-00574)

(10 novembre 1987)

RISPOSTA. - Si risponde per delega del Ministro dei trasporti, facendo presente quanto comunicato dall'assessore ai trasporti della regione Puglia.

Non risultano pervenuti agli uffici dell'assessorato ai trasporti particolari segnali che possano porre «la STP di Brindisi al centro di polemiche, accuse e critiche»; pertanto non si dispone di circostanziate notizie sui vari punti elencati nell'interrogazione.

Nelle more della effettuazione di opportune verifiche, attivando al riguardo anche l'ente strumentale ERPT di questa regione, in qualità di socio della predetta STP, si espongono, con riferimento ai punti elencati, le seguenti considerazioni di carattere generale.

Per quanto riguarda i punti *a*) e *b*), si pone in evidenza che le spese gestionali della società STP di Brindisi, al pari di tutte le altre aziende di trasporto, non sono recepite a calcolo nel contributo di esercizio erogato dalla regione, che notoriamente viene qualificato sulla base di *standars* e parametri connessi all'entità del servizio svolto.

Peranto, eventuali costi aggiuntivi connessi a diseconomie gestionali non influenzano gli interventi finanziari regionali.

Con riferimento al punto *c*), si presume che «l'inesistente controllo» si riferisca all'assenza dei bigliettai a bordo degli autobus e che la «conseguente perdita di diversi milioni» si riferisca al fenomeno di evasione del pagamento del biglietto da parte dell'utenza.

In effetti la Società trasporti pubblici di Brindisi è - tra le aziende pugliesi - quella che fa più largo impiego dell'agente unico, essendo dotata di pochissimi bigliettai in rapporto ai servizi svolti. Tale risultato, ben lungi dal rappresentare un aspetto negativo della gestione, è stato conseguito grazie alle particolari caratteristiche dei servizi, in gran parte interessati da utenza

in abbonamento (per cui non è indispensabile il controllo giornaliero) e ricorrendo inoltre all'impiego di macchine obliteratrici a bordo degli autobus.

Indubbiamente ciò comporta un aumento del diffuso fenomeno dell'evasione, contrastabile, oltre che con le verifiche saltuarie a bordo da parte dei controllori, con la puntuale applicazione delle sanzioni amministrative secondo la vigente legislazione regionale (articolo 3 della legge regionale n. 43 del 1984).

Si fa notare però che, pur in presenza del suddetto fenomeno, l'impiego dell'agente unico è sempre e comunque vantaggioso per il contenimento dei disavanzi gestionali, al quale le aziende sono obbligate dalle vigenti leggi nazionali (n. 151 del 1981) e regionali (n. 13 del 1982).

Per quanto riguarda i punti *d*), *e*) ed *f*), non si dispone di notizie sui fatti denunciati nè sugli interventi dell'ispettorato del lavoro, che, peraltro, in occasione di convocazioni delle parti, convoca di norma anche questo assessorato.

Quanto sopra costituirà pertanto oggetto delle specifiche verifiche da attivare.

Circa il punto *g*), altrettanto deve dirsi sulla denunciata eccessiva conflittualità sindacale, che – per quanto risulta a questo assessorato – non supera i livelli medi riscontrabili nelle aziende di trasporto locale.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali
GUNNELLA

(17 febbraio 1988)

VENTRE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Con riferimento alla interrogazione presentata alla Camera dei deputati, in data 25 gennaio 1986, al Ministro dei lavori pubblici dell'epoca, il cui testo è il seguente:

«Premesso:

che recentemente è stata esperita gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori per la costruzione della nuova caserma del nucleo delle guardie della polizia di Stato in Parma;

che, tra le altre, la ditta impresa Colla Ettore e figli snc di Parma aveva chiesto di essere invitata alla gara *de qua* fin dal 17 gennaio 1985, reiterando la richiesta in data 7 dicembre 1985;

che tale impresa non solo è, ovviamente, iscritta all'albo nazionale dei costruttori per la categoria dei lavori a farsi per l'importo di 9 miliardi, ma avrebbe allegato alla domanda – stando alle voci correnti in quella città – anche fotocopia dell'abilitazione preventiva per la sicurezza, con validità fino al 1990;

che alla gara in parola la predetta impresa non sarebbe stata invitata e che la mancata partecipazione di una ditta locale, idonea e di notoria solidità ed efficienza, non ha certamente realizzato la tutela del pubblico interesse, mentre la partecipazione della stessa alla gara avrebbe stimolato tutte le imprese a dover praticare condizioni di effettiva concorrenzialità;

che la scelta della ditta, pur essendo rimessa al potere discrezionale dell'amministrazione appaltante, deve essere adeguatamente motivata sia per considerazioni di ordine generale (in conformità all'ordinamento) sia per motivi di ordine particolare (data la notorietà e solidità della ditta esclusa) e ciò per evitare che il potere discrezionale si rovesci in arbitrio,

si chiede di conoscere:

a) i motivi della esclusione della impresa Colla, innanzi precisata, dalla partecipazione alla gara suddetta;

b) se si ritenga, in presenza di una omissione di atto dovuto e comunque di un comportamento illegittimo sotto il profilo della motivazione, di procedere all'annullamento d'ufficio della gara»,

premesso che nessuna risposta l'interrogante ha mai ricevuto;

considerato che sussistono tuttora i motivi che determinarono a presentare la interrogazione di cui innanzi,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se si ritenga di accertare se la mancata risposta sia stata causata da negligenza degli uffici;

2) quali provvedimenti si intenda adottare sia, eventualmente, in ordine al punto 1, di cui sopra, sia in ordine a quanto formò e forma oggetto dell'interrogazione a suo tempo presentata ed oggi riproposta.

(4-00464)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. – La gara per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova caserma del comando agenti di polizia di Stato di Parma (primo lotto, primo stralcio) è stata esperita il 19 dicembre 1985, con le modalità di cui all'articolo 1, lettera *d*), della legge n. 14 del 1973 e con le prescrizioni di cui all'articolo 5, lettera *e*), della legge n. 584 del 1977, essendo stata l'opera dichiarata segreta con apposito decreto emesso dai competenti organi.

Ai sensi del predetto articolo 5, lettera *e*), non si è pertanto proceduto alla pubblicazione dell'avviso di gara e, di conseguenza, questo Ministero e per esso l'ufficio competente non era tenuto a formulare l'elenco delle imprese sulla base delle richieste di invito, come invece avviene in presenza di pubblicazione del bando di gara.

Da ciò consegue che la richiesta di invito dell'impresa Colla di Parma non era assolutamente vincolante per l'amministrazione.

Circa l'adombrata, mancata tutela dell'interesse pubblico, si rappresenta che il 40 per cento delle imprese invitate alla gara era costituito da imprese di Parma e, inoltre, che nella redazione del relativo elenco si è tenuto conto anche di tutte le strutture imprenditoriali sociali operanti nel settore (società, cooperative, consorzi di cooperative) e ciò al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenzialità per la tutela dell'interesse pubblico.

Pertanto, come è evidente, appare rispettata la tutela del pubblico interesse essendo stato invitato alla gara un congruo numero di imprese, tutte in possesso dei requisiti per parteciparvi.

Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE

(9 febbraio 1988)